



Alle Strutture Dirigenziali di Primo Livello (SPL)

per il successivo inoltro alle rispettive Strutture di  
Secondo Livello (SSL)

e, p.c.

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto  
del Presidente della Giunta regionale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LL.SS.

**Oggetto: Art. 48, comma 2 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018. Rendiconto della Gestione anno 2022.**

**Circolare sul Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi.**

Ai fini della predisposizione del Rendiconto della gestione esercizio 2022, ed in attuazione del principio di competenza finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito D.lgs 118/2011), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, come ogni anno è necessario procedere alla ricognizione annuale ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2022, finalizzata alla verifica delle ragioni del mantenimento di ciascuno di essi in bilancio.

Si tratta pertanto di verificare puntualmente la sussistenza delle ragioni alla base di ogni singolo accertamento o impegno, la quale presuppone l'esistenza della documentazione amministrativa a sostegno delle obbligazioni giuridiche attive e passive iscritte nel Conto Bilancio.

Di seguito si riportano le linee guida da utilizzare per il Riaccertamento Ordinario in sede di Rendiconto 2022.

\*\*\*\*

#### **SOMMARIO**

- 1 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: INQUADRAMENTO.
- 2 I RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA E L'UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
- 3 I RESIDUI PROVENIENTI DAI RESIDUI.
- 4 LA RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI. I RESIDUI DEL PERIMETRO SANITARIO EX ART. 20 DEL D.LGS N., 118/2011.
- 5 I TRASFERIMENTI A RENDICONTAZIONE.
- 6 I SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
- 7 LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.
- 8 I RESIDUI CHE NON RIPORTANO IL DEBITORE (ATTIVI) O IL BENEFICIARIO (PASSIVI).
- 9 LA CIRCOLARIZZAZIONE DEI CREDITI E DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INSERITI NEL GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA).
- 10 IL CRUSCOTTO RIACCERTAMENTO.

## 1 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: INQUADRAMENTO

Preliminarmente si forniscono gli estremi normativi nazionali e regionali relativi alla fase del Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi.

**L'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011** stabilisce che;

*"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 (tra cui le regioni a Statuto Ordinario – ndr) provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. (...). Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".*

**Il Regolamento di Contabilità della Regione Campania**, n. 5 del 7 giugno 2018, **all'art. 48** stabilisce:

**"Art. 48**

### **Riaccertamento dei residui attivi e passivi**

- 1. La struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione, ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. n. 118/2011.*
- 2. La medesima struttura amministrativa regionale procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.*
- 3. Con decreto del dirigente apicale di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi.*
- 4. Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le strutture amministrative regionali devono trasmettere alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie i decreti dirigenziali di cui al comma 3; la mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, rappresenta elemento di valutazione negativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del responsabile apicale della struttura amministrativa regionale.*
- 5. La struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nei decreti dirigenziali di cui al comma 3, predispone la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima*

dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i successivi 15 giorni.

6. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, la struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie può predisporre una deliberazione di Giunta regionale che procede ad un riaccertamento parziale dei residui previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso, la successiva deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione ordinaria dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali".

Le regole di dettaglio per le varie fattispecie di entrata e spesa sono contenute nel "**Principio applicato alla contabilità finanziaria**" di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011.

Nella sostanza, in sede di Riaccertamento Ordinario ciascuna struttura regionale, in base alla rispettiva responsabilità gestionale dovrà necessariamente procedere alla verifica per ogni singolo residuo (la ricognizione deve obbligatoriamente riguardare tutti i residui di rispettiva competenza):

- della fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Obiettivo della ricognizione annuale, pertanto, è l'individuazione formale:

- dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- dei debiti insussistenti o prescritti;
- dei debiti imputati all'esercizio 2022 per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- dei debiti imputati all'esercizio 2022 che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile mediante lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato.

Nei paragrafi successivi si forniranno alcune indicazioni in merito a residui oggetto di verifica da parte delle strutture regionali.

## **2 I RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA E L'UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

I **residui attivi di nuova formazione** (cioè quelli provenienti dalla gestione di competenza 2022) possono essere oggetto delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui al n. 1 del precedente paragrafo.

E' opportuno sottolineare che la verifica in sede di riaccertamento ordinario, ai fini dell'individuazione formale degli elementi di cui al n. 1 del precedente paragrafo, riguarda anche la corretta applicazione delle regole di accertamento delle entrate per singole fattispecie (ad es. accertamento per cassa o per competenza) come individuabili nel citato Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011.

Si specifica, per i residui attivi provenienti dalla competenza afferenti alle **entrate a destinazione vincolata**, che, laddove si evidenziasse un'errata classificazione o un'errata imputazione all'annualità di bilancio, gli stessi residui dovranno essere oggetto di cancellazione, in uno ad i correlati residui passivi e per i medesimi importi, e **riprogrammati** agli esercizi successivi inseriti nel Bilancio di Previsione 2023-2025, garantendo a tal fine la regolare copertura delle obbligazioni passive assunte alla data del 31/12/2022. Dalla possibilità di riprogrammazione sono, infatti, escluse le entrate a destinazione vincolata necessarie a garantire la copertura



della spesa effettuata in costanza di vincolo.

Per quanto attiene ai **residui passivi di nuova formazione** (cioè quelli provenienti dalla gestione di competenza 2022) possono essere, invece, oggetto di **tutte le rettifiche di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente paragrafo**, tra le quali anche quelle necessarie alla corretta imputazione per errata classificazione o per errata imputazione all'annualità di bilancio.

In tal caso, il meccanismo è quello già noto della cancellazione per reimputazione utilizzando lo strumento del **Fondo Pluriennale Vincolato**.

Si sottolinea che nel caso di reimputazione a Fondo Pluriennale Vincolato non è possibile effettuare modifiche sugli elementi fondamentali dell'impegno, quale l'oggetto dell'attività, il beneficiario, il CIG ed il CUP (l'impegno, e, dunque, l'obbligazione giuridica, deve essere la stessa).

In caso di Reimputazione a Fondo Pluriennale Vincolato per errata classificazione le uniche modifiche ammissibili possono riguardare il V livello della transazione (ma titolo missione e programma non possono modificarsi) nell'ambito del medesimo capitolo di imputazione originaria o un nuovo capitolo di imputazione (il cui V livello, da indicare obbligatoriamente, deve essere coerente con il IV livello dello stesso capitolo, ferme restando le limitazioni in termini di titolo missione e programma), ed in ogni caso deve essere adeguatamente dimostrata l'errata classificazione dell'impegno originario rispetto alla natura effettiva della spesa.

Con la presente circolare, pertanto, si invitano le strutture in indirizzo ad utilizzare lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato in modo più consapevole e conforme al dettato dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011 relativamente alla corretta applicazione del principio di competenza finanziaria c.d. "rafforzato" (Principio Generale n. 16, All. 1 al D.lgs n. 118/2011).

A tal fine, in particolare, si pone l'attenzione agli **impegni riferibili ad acquisti di beni e servizi**, atteso che i nuovi controlli implementati sul RUF effettueranno un controllo di compatibilità tra l'impegno di imputazione e la scadenza della fattura in liquidazione

**In sede di riaccertamento, ciascuna SSL è tenuta a verificare la completezza dei dati, con riferimento ai provvedimenti di impegno e di accertamento approvati entro il termine dell'esercizio 2022 (ad esclusione di quelli restituiti e non riproposti e/o corretti).**

### **3 I RESIDUI PROVENIENTI DAI RESIDUI**

I **residui attivi e passivi provenienti da gestione residuale** (cioè i residui relativi alle annualità 2021 e precedenti), possono essere oggetto esclusivamente delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui ai **n. 1 e 2** del Paragrafo 1, e cioè cancellazione totale o parziale per inesigibilità, errato accertamento del credito, insussistenza o prescrizione.

Si raccomanda la verifica del permanere della sussistenza dei titoli per la conservazione in bilancio dei residui attivi soprattutto quelli risalenti nel tempo, assicurandosi che sono stati espletate le dovute azioni di interruzione di termini di prescrizione.

Si precisa, inoltre, che anche per **alcune casistiche di residui passivi non è consentita la conservazione nel Conto del Bilancio**. Si fa riferimento, ad esempio e non in via esaustiva, a **residui ultrannuali relativi ad alcune spese correnti, quali debiti fuori bilancio e spese del personale, quali missioni, incentivi e oneri, che dovranno essere cancellati in assenza di legittime circostanze che ne giustificano il ritardo nel pagamento**. Nel caso in cui vengano genericamente confermati dalle strutture titolari dei capitoli, ossia non vengano dettagliatamente riportati i

motivi che ne ritardano il pagamento, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ove ne ricorrano i presupposti, potrà valutare la cancellazione d'ufficio di tali residui.

**In merito ai residui provenienti dai residui, ciascuna SSL è tenuta in ogni caso a verificare la completezza dei dati, con riferimento ai provvedimenti di liquidazione e di riscossione approvati entro i termini di ciascun esercizio dei residui di rispettiva competenza (ad esclusione di quelli all'epoca restituiti e non riproposti e/o corretti).**

#### **4 LA RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI. I RESIDUI DEL PERIMETRO SANITARIO EX ART. 20 DEL D.LGS N., 118/2011**

Nel caso in cui emergesse un'errata classificazione relativa a residui attivi e passivi provenienti dai residui è possibile procedere secondo le modalità del **par. 9 dell'allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011** che afferma che in tali casi è possibile attribuire al residuo in parola la corretta classificazione (senza modificare l'anno di imputazione) purché il titolo (per le entrate) o la Missione ed il Programma (per le spese) rimangano invariati.

Pertanto, nel caso emergesse la necessità di riclassificare un residuo attivo e/o passivo proveniente dai residui, la SPL competente procederà a segnalare alla scrivente Direzione la necessità di procedere alla rettifica provvedendo, se necessario (cioè se non è già esistente un capitolo con descrizione e codifica coerente), ad istituire un nuovo capitolo correttamente classificato sul quale imputare il residuo da rettificare mediante variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale.

La riclassificazione dei residui sarà oggetto di specifica Deliberazione di Giunta i cui esiti confluiranno nel Rendiconto dell'esercizio nel quale è effettuata la riclassificazione stessa. In tale sede i residui riclassificati saranno analiticamente specificati in apposito allegato al Rendiconto della Gestione di tale esercizio e oggetto di analisi nella Relazione sulla gestione.

Per quanto attiene i **residui attivi e passivi di nuova formazione afferenti alle voci inserite nel Perimetro Sanitario di cui all'art. 20 del D.lgs n. 118/2011**, si rammenta che si applicano le disposizioni del Titolo 2 del medesimo D.lgs n. 118/2011, che esclude per tali voci l'applicazione del cd. principio di "*Competenza Finanziaria Potenziata*".

Ciò significa, come chiarito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2021, giusta Deliberazione n. 108/2022/PARI, che in sede di Riaccertamento, per i residui del perimetro sanitario, è sempre escluso il ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato, anche in caso di errata classificazione del residuo. In tale ipotesi, ha chiarito la Corte, vanno utilizzate le medesime modalità del par. 9 dell'allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, ovvero la procedura di riclassificazione sopra descritta.

#### **5 I TRASFERIMENTI A RENDICONTAZIONE**

In merito ai **trasferimenti a rendicontazione**, richiamato quanto previsto al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si precisa che, ove ricorrano i presupposti di imputazione della spesa ad annualità successive, **non è possibile procedere alla reimputazione a mezzo Fondo Pluriennale Vincolato**, bensì si procede alla dichiarazione di economia degli impegni ed alla contestuale cancellazione degli accertamenti.

In caso di titolarità del capitolo di entrata in capo ad altra SPL (ad es. ADG FESR), alla stessa vanno comunicati gli importi disimpegnati al fine di consentirne la corrispondente riduzione degli accertamenti.

Successivamente, in base alla programmazione della spesa la SPL titolare della spesa, congiuntamente alla SPL

titolare dell'entrata, predisporrà, nei limiti di disponibilità della dotazione del programma, la proposta di variazione con richiesta di acquisizione in bilancio delle somme necessarie.

## 6 I SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Non sono ammesse rettifiche di alcun genere sui **Residui attivi e Passivi di nuova formazione afferenti ai Servizi per Conto di Terzi e Partite di Giro** (Titolo 9 dell'entrata e Titolo 7 della Spesa). Laddove emergessero effettive esigenze di rettifica, queste devono essere preventivamente concordate con la Direzione scrivente ai fini dell'allineamento, se possibile, delle scritture tra entrata e spesa. Se non è possibile non si procede ad alcuna rettifica.

Per i Residui provenienti dai Residui è invece necessario valutare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi analogamente ai residui degli altri titoli.

## 7 LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

In sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto della Gestione in diversi casi emergono elementi riguardanti i residui per i quali la Corte fornisce indicazioni e raccomandazioni.

A tal fine si segnala quanto segue.

Nell'ambito delle verifiche delle ragioni del mantenimento di ciascuno dei residui, attivi e passivi, e della loro corretta imputazione alle annualità in bilancio nel rispetto del cd. principio di *"Competenza Finanziaria Potenzziata"*, si ribadisce, come già evidenziato in sede di Riaccertamento 2021, la necessità di una particolare attenzione sui **residui nei confronti degli Enti Locali**.

A tal fine si rammenta quanto emerso nel corso del Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Gestione 2020, i cui esiti istruttori sono riportati nella Relazione allegata alla Decisione di Parifica della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 249/2021/PARI.

In primo luogo, la Corte, avendo evidenziato un disallineamento tra i crediti (residui attivi) dichiarati dagli Enti Locali e i debiti (residui passivi) riportati nel Bilancio regionale, ha sottolineato la mancanza di una *"mappatura del rischio da disallineamento"* con particolare riferimento alla definizione del Fondo Rischi.

Nel corso dell'Istruttoria è emerso che il disallineamento era sostanzialmente ascrivibile ad una differente imputazione alle diverse annualità tra crediti e debiti.

A tal proposito, con specifico riferimento alle **spese vincolate finanziate da "contributi a rendicontazione"**, si richiama la previsione di cui al § 3.6 lett. C) dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che espressamente qualifica *"la delibera con cui un ente decide di erogare contributi a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, [come] un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni"*.

La previsione appare di particolare delicatezza in caso di modifica dei cronoprogrammi di spesa.

La Corte, sul punto, espressamente afferma che *"il richiamato principio contabile impone, come emerge dall'impiego dell'indicativo presente, di provvedere non solo ad un attento monitoraggio sull'andamento del cronoprogramma, ma anche ad una costante interlocuzione tra le Amministrazioni coinvolte, al fine di registrare*



*nelle scritture contabili eventuali scostamenti”.*

Alla luce di un disallineamento emerso nel corso dell'Istruttoria, nel 2021 la Regione ha dovuto incrementare l'accantonamento a Fondo rischi iscritto nel Risultato di Amministrazione.

Pertanto, come all'epoca evidenziato dalla Corte, è necessaria la formale interlocuzione con le amministrazioni locali beneficiarie al fine di pervenire ad una concreta circolarizzazione tra i propri debiti e gli speculari crediti iscritti nel bilancio degli enti locali e quindi alla definizione di un accantonamento a mitigazione del rischio, riservandosi puntuali verifiche nei cicli di bilancio successivi.

Tanto premesso, si invita le SPL e SSL, relativamente ai residui attivi e passivi di rispettiva competenza gestionale, in sede di Riaccertamento Ordinario 2022, a procedere all'**attività di circolarizzazione tra i propri debiti (residui passivi) e gli speculari crediti (residui attivi) vantati dagli enti Locali**, procedendo, laddove necessario, alle eventuali rettifiche delle scritture contabili dell'amministrazione regionale e/o richiedendo formalmente agli enti locali destinatari le opportune rettifiche delle loro scritture contabili.

**Di tale attività andrà data espressa attestazione nel decreto di approvazione dell'esito dell'attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza da parte delle SPL.**

Si invita altresì, laddove nel corso dell'attività di circolarizzazione emergessero disallineamenti inconciliabili, di darne formale segnalazione alla scrivente Direzione per le Risorse Finanziarie, provvedendo obbligatoriamente alla definizione del rischio conseguente.

In sede di Giudizio di Parificazione sul Rendiconto 2021, i cui esiti istruttori sono riportati nella Relazione allegata alla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 108/2022/PARI, **la Corte ha già anticipato che nell'Istruttoria al giudizio di Parificazione del Rendiconto 2022 procederà, in sede di accesso agli Uffici Regionali, al campionamento dei residui conservati nel conto del bilancio, con particolare riferimento allo Stock dei Residui Attivi.**

Sul punto si rammenta che in sede di Istruttoria del Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2021 sia la Corte che il Collegio dei Revisori hanno rappresentato grandi difficoltà nella verifica, in particolare, dei Crediti vantati nei confronti dello Stato, per i quali l'Amministrazione ha richiesto al MEF l'attivazione di uno specifico tavolo per la circolarizzazione delle rispettive posizioni debitorie/creditorie.

**A tal fine, si specifica che questa Direzione procederà, laddove necessario, con successive richieste, a specifiche ricognizioni sui residui attivi iscritti nel Conto del Bilancio, in continuità ad alcune richieste specifiche già avviate via mail dalla UOD 50.13.01.**

In tal senso, si invitano tutte le SPL e SSL ad aggiornare e predisporre correttamente i fascicoli (nei quali dovranno essere inseriti tutti gli elementi documentali e relazionali in grado di giustificare la cancellazione o conservazione di un qualsiasi residuo attivo nel Conto del Bilancio, nonché la cancellazione o il mantenimento di un residuo passivo) di tutti i residui attivi e passivi che, come evidenziato, potranno essere oggetto di campionamento da parte della Corte dei Conti.

## **8 I RESIDUI CHE NON RIPORTANO IL DEBITORE (ATTIVI) O IL BENEFICIARIO (PASSIVI)**

Facendo seguito a quanto già evidenziato nella presente circolare, si pone particolare attenzione ai **residui passivi**, in genere piuttosto risalenti e riportati nel nuovo sistema di contabilità SIC SAP mediante migrazione dei dati dal vecchio sistema SISCIB, che non riportano l'annotazione del beneficiario (il soggetto creditore).

Sul punto, già gli uffici della scrivente Direzione sono attivi nel recupero delle relative informazioni in base ai provvedimenti originari e, spesso, si sono già interfacciati con le strutture dirigenziali competenti.

E' superfluo evidenziare quanto stabilito dall'art. 56, comma 2, del D.lgs n. 118/2011 che individua nel soggetto

creditore uno degli elementi fondamentali ed imprescindibili per qualificare un'obbligazione giuridica.

Pertanto, laddove tra i residui passivi risultassero residui senza l'annotazione del beneficiario (cd. Beneficiario Generico), le SPL e le SSL sono tenute, in sede di Riaccertamento Ordinario, a recuperare le informazioni in merito ai soggetti creditori ed a comunicarle, unitamente agli atti amministrativi giustificanti, agli uffici della scrivente Direzione, onde consentire l'annotazione sul sistema di contabilità.

Nel caso in cui non fosse possibile reperire alcun beneficiario, le SPL provvederanno alla loro cancellazione nel proprio decreto di riaccertamento di cui al comma 3 dell'art. 48 del Regolamento regionale di Contabilità.

Per quanto attiene ai **residui attivi**, con particolare riferimento a quelli nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alla luce dell'attività di circolarizzazione da effettuare con gli enti Locali e con lo Stato, le strutture regionali dirigenziali, per i residui di rispettiva competenza, debbono procedere all'individuazione del debitore e comunicare le informazioni, unitamente alla documentazione amministrativa giustificativa, agli uffici della scrivente Direzione, onde consentire l'annotazione sul sistema di contabilità.

## **9 LA CIRCOLARIZZAZIONE DEI CREDITI E DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INSERITI NEL GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)**

Come è noto, ogni anno la Giunta Regionale procede all'aggiornamento del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del Perimetro di Consolidamento, per i quali trovano applicazione i criteri e le regole stabilite dal principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.lgs n. 118/2011.

Ad esito dell'approvazione della Deliberazione di aggiornamento dell'elenco degli enti parti del GAP e inclusi nel Perimetro di Consolidamento la Direzione Scrivente procederà ad inviare a tutte le SPL una nota di coordinamento per l'attività di circolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel GAP.

Verifica e conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel GAP è fase contabile obbligatoria ai fini della predisposizione del Rendiconto della Gestione ed è il presupposto per la determinazione del "Fondo Rischi Partecipate" da iscrivere tra le quote accantonate al Risultato di Amministrazione.

Tanto premesso, atteso che le attività di riaccertamento influenzano quelle di circolarizzazione e presentano elementi di contemporaneità temporale, si invitano le strutture in indirizzo alla massima attenzione alle poste contabili riguardanti i soggetti inseriti nel GAP, aggiornando prontamente le risultanze tenendo informato anche lo Staff 50.13.96 delle rettifiche disposte in sede di riaccertamento ordinario a valere sui residui (attivi e passivi) nei loro confronti.

## **10 IL CRUSCOTTO RIACCERTAMENTO**

Il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi in sede di Rendiconto Generale della Gestione per l'esercizio 2022, viene effettuato avvalendosi del "Cruscotto Riaccertamento", disponibile nel programma di contabilità SICSAP, il cui Manuale d'Uso può essere scaricato al seguente link:

<https://datacenter.regione.campania.it/supporto/documentazione/manuali/file/622-manuale-utente-residui-e-riaccertamento.html>



Il **“Cruscotto riaccertamento”** è accessibile nell’intero arco dell’anno poiché è stato inteso anche come strumento ordinario di monitoraggio della situazione contabile, aggiornata in tempo reale, per i capitoli di propria competenza a disposizione di tutte le strutture regionali.

In chiusura di esercizio, il **“Cruscotto riaccertamento”** rappresenta lo strumento da **utilizzare obbligatoriamente al fine di predisporre, per ciascuna SPL (Direzione Generale, Ufficio Speciale e Struttura di Missione), il Decreto Dirigenziale di cui al comma 3 dell’art. 48 del Regolamento regionale di contabilità che approva l’esito dell’attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza.**

Ciascuna struttura amministrativa regionale, competente per materia, attraverso il **“Cruscotto riaccertamento”**, accede all’elenco dei residui attivi e passivi, esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione, relativi ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza.

All’elenco dei residui è possibile accedere con diverse chiavi: per totale residui (separatamente per entrata e spesa), per residui su singolo capitolo, per singolo accertamento/impegno.

Le Strutture di secondo livello (SSL), attraverso tale transazione, visualizzano per ciascun residuo di propria competenza, i dati di anagrafica necessari (anno del riaccertamento, numero, posizione, esercizio e descrizione dell’impegno, decreto d’impegno, capitolo di imputazione e relativa descrizione, V livello della transazione elementare, beneficiario/debitore) ed il valore del residuo, quale risulta al 31 dicembre dell’anno di rendiconto nonché il valore del medesimo residuo alla data di interrogazione del report.

Rispetto ai dati contabili visualizzati, ad esito dell’istruttoria svolta sulla base delle informazioni disponibili, le Strutture di secondo livello (SSL) procedono con le annotazioni delle proprie decisioni di riaccertamento (conferma, economia e reimputazione per i residui passivi di nuova formazione) sui residui esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione relativi ai capitoli di entrata e di spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, con l’obbligatoria indicazione delle motivazioni.

Ciascuna struttura di secondo livello (SSL) agirà sui propri residui ai fini della annotazione degli esiti del riaccertamento e tale fase potrà essere conclusa dalle stesse se e solo se tutti i residui attivi e passivi saranno stati oggetto di revisione.

E’ necessario sottolineare che, per ciascun residuo, dovranno essere alimentati tutti i campi obbligatori, in mancanza dei quali la procedura segnalerà errori bloccanti.

Per quanto attiene ai Residui Passivi provenienti dalla Competenza, nel caso si dovesse procedere ad una **reimputazione con istituzione di un nuovo capitolo**, nel campo “capitolo di reimputazione” va inserito il valore **“NI”** e nel campo “V livello di reimputazione” la transazione del capitolo da istituire.

In tal caso il decreto di riaccertamento dovrà contenere, anche con allegato separato, tutti gli elementi necessari alla istituzione del nuovo capitolo (l’anagrafica completa), la quale avverrà con il provvedimento col quale si approvano gli esiti delle re-imputazioni e si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato per gli esercizi del Bilancio di Previsione.

Solo a seguito della chiusura di tali fasi da parte delle SSL, le SPL (previo, ovviamente, riaccertamento degli eventuali residui di diretta responsabilità delle medesime) potranno elaborare gli allegati SAP ai Decreti di Riaccertamento.

Come anticipato, il decreto di riaccertamento è adottato, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità, esclusivamente dal dirigente apicale di ciascuna SPL (o struttura equiparata) che dà atto e riepiloga la complessiva attività di revisione dei residui attivi e passivi, propria ed effettuata dalle strutture amministrative di rispettiva competenza.



Si pone particolare attenzione, alla luce di quanto anticipato e dei futuri controlli della Corte dei Conti in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2022, sulla *“Causa/Motivazione”* delle disposizioni del Decreto di approvazione del Riaccertamento.

A tal proposito, si chiarisce che le Strutture della scrivente Direzione procederanno, successivamente all'approvazione e trasmissione del Decreto di Riaccertamento da parte delle SPL, prima della registrazione delle relative scritture, ad una verifica e valutazione delle rettifiche, reimputazioni e conferme approvate.

Laddove emergesse una **Causa/Motivazione incomprensibile, carente, o comunque palesemente incongrua**, non saranno annotate le relative scritture e si invierà una notifica di mancata registrazione con la quale si richiederà di procedere alla relativa rettifica del Decreto.

Anche nel caso di **conservazione di un residuo nel Conto del Bilancio**, con particolare attenzione alla parte Entrata, dovrà essere indicata la **Causa/Motivazione**, richiamando espressamente i titoli, conservati presso gli uffici delle strutture competenti, che avallano la sussistenza del credito o del debito, ed esplicitando la relativa motivazione della sussistenza (ad esempio e non a titolo esaustivo, esistenza del titolo originario, presenza di atti interruttivi della prescrizione, eventuale successivo incasso, ecc.), facendo anche riferimento, ove necessario, ad atti di ricognizione e di aggiornamento effettuati dalle strutture competenti.

Gli uffici dello **Staff 50.13.94** provvederanno, preventivamente all'annotazione delle scritture contabili, come già effettuato nel precedente riaccertamento, alla **validazione delle singole disposizioni dei decreti di riaccertamento**.

Ad esito di tale attività ciascuna disposizione riporterà l'esito della validazione distinguendo tra le disposizioni validate, quelle scartate e quelle per le quali vi è validazione ma con osservazioni.

Per le **validazioni scartate**, per le quali è riportata la motivazione della mancata accettazione, anche con riferimento alle indicazioni fornite con la presente circolare, si riaprirà il “cruscotto riaccertamento” e le SPL saranno tenute ad approvare un ulteriore decreto di riaccertamento ripronunciandosi sui residui respinti alla luce dei rilievi evidenziati.

Le validazioni con osservazioni saranno trasmesse via mail da parte dello staff 50.13.94 onde consentire alla SPL e SSL di tenerne conto in successivi provvedimenti.

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente nota, ai fini del funzionamento del Cruscotto Riaccertamento, si rimanda a quanto indicato nel **Manuale d'Uso**.

\*\*\*\*

Si rammenta che il Rendiconto 2022 dovrà essere approvato entro il **30 aprile 2023**. Pertanto, per consentire l'approvazione del Riaccertamento entro tempi compatibili con le registrazioni di chiusura (che coinvolgono anche la quadratura dei Programmi di Spesa Complessi e la verifica del Perimetro Sanitario) ed il seguente controllo da parte dei Revisori, Il Decreto di Riaccertamento delle Strutture di Primo Livello (o struttura equiparata) dovrà essere approvato e trasmesso **entro il 23 febbraio 2023**.

Del Decreto di Riaccertamento sarà pubblicato in *“Casa di Vetro”* solo il testo del decreto, e non i relativi allegati, rappresentando gli stessi esclusivamente atti di natura endoprocedimentale rispetto alla complessiva attività di Riaccertamento Ordinario i cui esiti finali sono sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale.

Infatti, come normativamente prescritto, gli esiti complessivi del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta Regionale, predisposta dalla scrivente



*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale Per le Risorse Finanziarie*

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

Direzione e sottoposta al prescritto parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, propedeutica all'approvazione del Rendiconto Generale della Gestione 2022.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alla Fase di Riaccertamento, è possibile avanzare richieste a:

Dott.ssa Giulia Migliore

e-mail: [giulia.migliore@regione.campania.it](mailto:giulia.migliore@regione.campania.it)

Rag. Alfredo Sautto

e-mail: [alfredo.sautto@regione.campania.it](mailto:alfredo.sautto@regione.campania.it)

In caso di problemi tecnici in merito alle funzionalità del Cruscotto Riaccertamento, è possibile, tramite mail, rivolgersi a: [supporto.sapcontabilita@regione.campania.it](mailto:supporto.sapcontabilita@regione.campania.it)

Il Vicedirettore Generale  
dott. Paolo Bertoni

La Direttrice Generale  
dott.ssa Antonietta Mastrocola